

Prot. 37246**Bari, 28/06/2021**

PIANO DEFINITIVO II SEMESTRE 2021
relativo alle segnalazioni per l'istituzione di nuove
rivendite ordinarie pervenute nel secondo semestre 2020
per l'istituzione di nuove rivendite nel secondo semestre 2021

IL DIRIGENTE AD INTERIM

VISTA la legge 22 dicembre 1957, n.1293, e successive modificazioni, sull'organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n.1074 di approvazione del regolamento di esecuzione della L. 1293/1957;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n.241, come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15, contenente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e, in particolare, l'articolo 24, comma 42, come modificato dall'articolo 1, comma 407, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che demanda ad un regolamento del Ministero dell'Economia e delle Finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina delle modalità di istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonché di rilascio e rinnovo di patentini;

VISTO il Decreto Ministeriale n. 38 del 21 febbraio 2013, di approvazione del "Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo";

VISTA la circolare esplicativa n. 1005/UVDG del 28 giugno 2013, con la quale sono stati forniti i primi indirizzi interpretativi per l'applicazione del decreto ministeriale n. 38/2013;

VISTO l'articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e successive modificazioni, in base al quale la pubblicazione dei provvedimenti dei Direttori di Agenzie fiscali sui rispettivi siti internet istituzionali tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;

DT VIII - PUGLIA, MOLISE E BASILICATA**Ufficio dei Monopoli per la Puglia, il Molise e la Basilicata**

VISTO il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e successive modificazioni, recante le norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la determinazione del Vice Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli–Area Monopoli del 27 marzo 2013 prot. DAC/CRV/4126/2013, che nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 30 aprile 1992 n.285 e successive modificazioni stabilisce le modalità di calcolo della distanza, tra i locali destinati alla vendita di tabacchi;

VISTO l'articolo 4 della Legge 3 maggio 2019, n. 37 – Legge Europea 2018, rubricato (*Criteri di rilascio delle concessioni relative alle rivendite di tabacchi – Caso EU - Pilot 8002/15/GROW*), con cui sono state apportate modifiche all'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 Luglio 2011, n. 98 – convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, prevedendo, in sede di istituzioni delle rivendite, i seguenti criteri:

- I. distanza non inferiore a 200 metri;
- II. rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”;

RILEVATO come il prefato art. 4 della Legge Europea n. 37/2019, nel modificare l'articolo 24, comma 42, del decreto-legge n. 98/2011, convertito dalla legge n. 111/2011, ha previsto in sede di istituzione delle rivendite il rispetto sia del criterio del rapporto di una rivendita ogni 1500 abitanti, in sostituzione del criterio della “produttività minima”, che del criterio della distanza tra rivendite, non inferiore a 200 metri;

ACQUISITO l'orientamento fornito dalla Direzione Tabacchi con nota n. 124048/RU del 27/4/2020, riguardo alla diretta ed immediata applicazione dei nuovi criteri introdotti dall'articolo 4 della citata Legge n. 37/2019 ai fini del rilascio delle concessioni relative ai tabacchi, ferme restando le distanze per come già definite nel comma 2 dell'articolo 2 del D.M. 38/2013;

CONSIDERATO che le proposte per l'istituzione di nuove rivendite, pervenute nel secondo semestre dell'anno 2020, riguardano contesti che, sulla base della normativa sopra citata, non consentono l'istituzione di nuove rivendite ordinarie;

VISTO lo schema di piano semestrale per l'istituzione delle rivendite ordinarie adottato dallo scrivente Ufficio in data 31 marzo 2021, prot. 17451, pubblicato in pari data;

PRESO ATTO che nei venti giorni liberi successivi alla data di pubblicazione dello schema di piano di cui al paragrafo precedente, ai sensi dell'art. 10, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241, non sono state presentate allo scrivente Ufficio memorie scritte e documenti da parte dei soggetti di cui all'articolo 9 della medesima legge;



L'AGENZIA DELLE ACCISE, DOGANE E MONOPOLI

DT VIII - PUGLIA, MOLISE E BASILICATA

Ufficio dei Monopoli per la Puglia, il Molise e la Basilicata

DETERMINA

di non avviare alcuna procedura per l'istituzione di nuove rivendite ordinarie nell'ambito territoriale di competenza dell'Ufficio dei Monopoli per la Puglia, Molise e Basilicata per il secondo semestre del 2021, non sussistendo le condizioni prescritte dalla normativa vigente.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO AD INTERIM
Walter SPINAPOLICE